



# COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

t.10

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO Nr. **35**

DEL **30/10/2012**

Oggetto:

**IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012**

L'anno duemiladodici, il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 20,00 nella Sala Comunale in prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

1) SINDACO	GIUNTINI FRANCESCO	Presente
2) consigliere	FOLEGNANI STEFANO	Presente
3) consigliere	ANGELINI PIETRO PAOLO	Presente
4) consigliere	ROSSI FABRIZIO	Presente
5) consigliere	GIANNOTTI RENZO	Presente
6) consigliere	CIPOLLINI MIRKO	Assente
7) consigliere	ROSSI GIORGIO	Presente
8) consigliere	BERTUCCI MAURO	Presente
9) consigliere	MANFREDINI CARLO	Presente
10) consigliere	MASINI GINO	Presente
11) consigliere	TAMAGNINI ROBERTO	Presente
12) consigliere	FILIPPI STEFANO	Presente
13) consigliere	ROSSI ALESSANDRO	Presente

Presenti: **12** Assenti: **1**

Presiede il Sig. GIUNTINI FRANCESCO

Assiste il Segretario Comunale Dott. CAPPELLO ALBERTO

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



# COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

t.3

Oggetto:

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

### "IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il D. Lgs. 14.3.2011 n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;
- Visto il D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito in Legge. 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede l'anticipazione dell'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;
- Visto altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;
- Visto il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l'art. 52 limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;
- Rilevato come occorra pertanto determinarsi sulle aliquote dell'imposta di cui trattasi a valere per l'anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di conversione e le altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio;
- Rilevato che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l'imposizione dell'abitazione principale, intesa "quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente", comprese le pertinenze della stessa, intese, "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";
- Atteso che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento ed i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;
- Visto inoltre il comma 7 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con il quale l'aliquota viene ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze, con possibilità per i Comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;



# COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

- Atteso che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 e dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, occorre determinarsi come segue:

<b>- Aliquota ordinaria nella misura del</b>	<b>0,76 per cento</b>
--	-----------------------

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

1)	Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come sopra indicate	<b>0,4 per cento</b>
a)	Detta aliquota si applica anche a: - unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locatè, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate	

- Ritenuto, altresì, di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze, come sopra indicate, detrazione spettante per le fattispecie elencate al punto 1) e alla lettera a).

- Rilevato che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10 dello stesso D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, come sopra definita, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- Atteso altresì che la suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

- Precisato che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00;



# COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

- Ritenuto, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, anche alla luce delle innovazioni apportate in materia di Imposta Municipale Propria alla definizione di "abitazione principale", di disporre, stante lo stesso trattamento agevolativo (aliquota ridotta e detrazione di imposta) previsto per la fattispecie di cui alla lett. a) (unità immobiliari possedute da anziani e disabili) la presentazione di specifiche comunicazioni da parte dei contribuenti interessati, comunicazioni da far pervenire al Comune di Castiglione di Garfagnana entro i termini stabiliti dalla normativa vigente;
  
- Visto il Decreto del Ministro dell'Interno che stabilisce il differimento al 31.10.2012 la data per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012;
  
- Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
  
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
  
- Visto altresì il parere favorevole del revisore dei conti ai sensi del D.L. 174/2012;
  
- Dato atto, infine, che le aliquote IMU di cui alla presente deliberazione si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 2012 per effetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 12 bis, ultima parte, del D.L. n. 201/2011 come modificato, da ultimo dal D.L. 174/2012;

## DELIBERA

- 1) Stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e detrazione per abitazione principale ai fini dell'Imposta Municipale Propria a valere per l'anno 2012:

<b>- Aliquota ordinaria nella misura del</b>	<b>0,76 per cento</b>
--	-----------------------

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:



# COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

1)	Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come sopra indicate	<b>0,40 per cento</b>
a)	Detta aliquota si applica anche a: - unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;	

2) Stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per “abitazione principale”, e per le relative pertinenze, come in premessa indicate, detrazione spettante anche per le fattispecie elencate al punto 1) lettera a);

3) Stabilire, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, anche alla luce delle innovazioni apportate in materia di Imposta Municipale Propria alla definizione di “abitazione principale”, stante lo stesso trattamento agevolativo (aliquota ridotta e detrazione di imposta) previsto per le fattispecie di cui alla lett. a) (unità immobiliari possedute da anziani e disabili) la presentazione di specifiche comunicazioni da parte dei contribuenti interessati, comunicazioni da far pervenire al Comune di Castiglione di Garfagnana entro e non oltre i termini previsti dalla normativa in vigore;

4) Dare atto che la somma di spettanza di questo Comune derivante dall'applicazione delle aliquote come sopra stabilite, secondo quanto previsto dal citato D.L. n. 201/2011, verrà introitata all'apposito capitolo dell'esercizio 2012;

5) Provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell' Economia e delle Finanze;

6) Provvedere altresì ai conseguenti adempimenti secondo la previsione normativa di cui all'art. 13 comma 15 dello stesso D.L. n. 201/2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione.

\*\*\*\*\*

Vista la soprariportata proposta di deliberazione;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;



# COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Svoltosi un breve dibattito nel corso del quale il consigliere Masini auspica la soppressione dell'IMU in ciò sostenuto dal consigliere Folegnani il quale suggerisce di sostituire l'IMU con una patrimoniale,

Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti dei quali n. 8 i votanti e n. 4 gli astenuti (Masini, Tamagnini, Rossi Alessandro, Filippi);

## **DELIBERA**

1) di approvare la soprariportata proposta di deliberazione.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza;

Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti dei quali n. 8 i votanti e n. 4 gli astenuti (Masini, Tamagnini, Rossi Alessandro, Filippi);

## **D E L I B E R A**

– di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma art. 134, Decreto Legislativo 267/2000.



# COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

t.18

Il presente atto viene sottoscritto:

**Il Presidente**  
F.to Giuntini Francesco

**Il Segretario**  
F.to Dott. Cappello Alberto

---

Il presente atto è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castiglione di Garfagnana li, **05-11-2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Alberto Cappello

---

## PUBBLICAZIONE

Il Responsabile del Servizio Segreteria certifica che copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune in data **05-11-2012** e vi rimarrà per i 15 giorni successivi.

Castiglione di Garfagnana li, **05-11-2012**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Giovanni Morganti

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale su conforme attestazione del responsabile del servizio attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il **05-11-2012** e vi è rimasta per i successivi 15 giorni sino al **20-11-2012**.

Castiglione di Garfagnana li, **20-11-2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Alberto Cappello

---

## ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il **30-11-2012**,  
per la decorrenza dei termini di cui all'articolo 134 comma 3 del D.lgs 267 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Alberto Cappello